Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 maggio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 1129.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11;

Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977;

Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche;

Tenuto conto che presso l'Università di Siena prestano servizio due tecnici laureati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977;

Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo due posti del ruolo dei tecnici laureati, per l'immissione in ruolo di altrettanti dipendenti aventi diritto all'applicazione delle norme del più volte citato art. 11;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI SIENA

Scuola per assistenti sociali . . . . . posti n. 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1981
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. 1130.

Assegnazione di undici posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Bologna prestano servizio undici tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo a sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo undici posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Gli undici posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Centro automazione servizi amministrativi posti n. 1

Facoltà di lettere e filosofia:
istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:
istituto di malattie dell'apparato cardiovascolare . . . . » 1
istituto di farmacologia . . . . . . » 2

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto ed orto botanico . . . . . » 1
istituto di fisica . . . . » 1

Facoltà di chimica industriale:
istituto di metallurgia . . . . . . » 1

Facoltà di agraria:

istituto di chimica agraria . . . . . posti n. 1

istituto di patologia vegetale (per il centro studi di fitofarmacia) . . . . » 1

istituto di patologia vegetale . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 9

LEGGE 7 maggio 1981, n. **180**.

Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Magistrati militari

I magistrati militari si distinguono in uditori giudiziari militari, magistrati militari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, equiparati, rispettivamente, agli uditori giudiziari, ai magistrati ordinari di tribunale, d'appello, di cassazione, di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni di cui al comma precedente.

Art. 2.

Tribunali militari

Il tribunale militare è formato da un magistrato militare d'appello, che lo presiede, e da più magistrati militari di tribunale o di appello.

Il tribunale militare giudica con l'intervento:

1) del presidente del tribunale militare, che lo presiede, o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente;

2) di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice;

3) di un militare dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

L'estrazione a sorte dei giudici di cui al n. 3) del secondo comma si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del tribunale militare.

Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza del cancelliere o del segretario giudiziario, che redige verbale.

I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Vengono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Art. 3.

Corte militare d'appello

E' istituita, con sede in Roma, la corte militare di appello, che giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono istituite due sezioni distaccate della corte militare di appello nelle città di Verona e di Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La corte militare d'appello è formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da magistrati di cassazione e di appello.

Ciascuna sezione distaccata è formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da magistrati militari di cassazione e di appello.

La corte militare di appello giudica con l'intervento:

1) del presidente della corte militare di appello o della sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;

2) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;

3) di due militari dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o della guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici sono regolate dalle norme stabilite per i tribunali militari.

Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale.

Sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice istruttore decide la corte militare di appello, in camera di consiglio.

Alla corte militare d'appello è devoluta la competenza prevista dall'articolo 45 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

Art. 4.

Sezione di sorveglianza

Presso la corte militare d'appello è istituita la sezione di sorveglianza, composta da un magistrato militare d'appello, che la presiede, e da due esperti nominati, fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il comitato istituito ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della presente legge, nell'ambito delle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Art. 5.

Uffici del pubblico ministero

Presso la Corte di cassazione è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero, composto dal procuratore generale militare della Repubblica, scelto tra i magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione.

Presso la corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, e da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso le sezioni distaccate della corte militare di appello, l'ufficio del pubblico ministero è composto da un avvocato generale militare, magistrato militare di cassazione, e da uno o più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari di cassazione o di appello.

Presso i tribunali militari l'ufficio del pubblico ministero è composto da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare di appello, e da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari di tribunale.

Art. 6.

Giudizio per cassazione

Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per cassazione secondo le norme del codice di procedura penale.

Art. 7.

Poteri di sorveglianza sui magistrati militari

Il presidente della corte militare d'appello esercita la sorveglianza sui magistrati militari con funzioni giudicanti.

Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero.

Art. 8.

Soppressione dei tribunali militari di bordo

I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato.

Art. 9.

Reati commessi all'estero

Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma.

Art. 10.

Procedimenti pendenti

I ricorsi pendenti sono convertiti in appello. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino a quando non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, l'imputato, il difensore ed il pubblico ministero possono presentare i motivi di impugnazione.

Art. 11.

Ruolo organico dei magistrati e dei cancellieri militari

Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in centotre unità.

Il ruolo organico dei cancellieri militari è fissato in quarantotto unità, di cui tre dirigenti superiori, quattro primi dirigenti, diciotto dell'ottava e ventitre della settima qualifica funzionale.

Art. 12.

Stipendi dei magistrati militari

Lo stipendio annuo lordo dei magistrati militari è determinato dalla tabella allegata alla presente legge, fatta salva l'attribuzione degli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce, per la parte concernente il personale della magistratura militare, la tabella degli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'aumento periodico aggiuntivo, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per i magistrati militari è abolito. Il beneficio economico eventualmente maturato è conservato *ad personam*, fino al suo riassorbimento nei successivi incrementi economici dello stipendio.

Art. 13.

Indennità di missione

In occasione di trasferimenti di ufficio è estesa ai magistrati militari l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, modificato dallo articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Art. 14.

Inquadramento dei magistrati militari

Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianità maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Art. 15.

Norme transitorie e finali

Per le nomine, i trasferimenti ed i conferimenti di funzioni ai magistrati militari immediatamente necessari per l'attuazione della presente legge si provvede

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il procuratore generale militare. Successivamente e fino alla costituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare, per la durata di non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti concernenti il personale della magistratura militare, compresi quelli disciplinari, sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito un comitato composto dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, dal presidente e dal procuratore generale e dai presidenti delle sezioni distaccate della corte militare di appello.

Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro della difesa, per coprire i posti di ruolo vacanti, è autorizzato ad indire concorsi per esami, in deroga al disposto dell'articolo 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Il Ministro della difesa provvede, con proprio decreto, per i cancellieri militari ed il personale ausiliario. In attesa dell'espletamento dei concorsi per cancellieri militari, il Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, assegna agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 163, e nei limiti dei posti vacanti dell'organico, ufficiali inferiori delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale. Per assicurare il funzionamento delle cancellerie, inoltre, il Ministro della difesa, con suo decreto, provvede ad assegnare personale ausiliario.

Art. 16.

Abrogazioni

Gli articoli 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, secondo comma, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sono abrogati.

Sono altresì abrogate ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare e ogni altra disposizione incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 17.

Onere finanziario

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 275 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

TABELLA

Qualifica	Stipendio annuo lordo
Magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori	L. 24.369.000
Magistrati militari di cassazione	» 20.739.000
Magistrati militari di appello	» 18.435.000
Magistrati militari di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)	» 16.131.000
Magistrati militari di tribunale	» 11.522.000
Uditori giudiziari militari	» 8.109.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **181.**

Approvazione del nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, in Roma.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, in Roma, riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1952, n. 537.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1981
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 149

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 14 aprile 1981.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Auckland (Nuova Zelanda).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Geoffrey Malcolm John Brown, agente consolare onorario in Auckland, con circoscrizione la città di Auckland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino conservazione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata in Wellington;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata in Wellington;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Mosca, addì 14 aprile 1981

Il Ministro: COLOMBO

(2493)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1980.

Conferimento dell'incarico di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari all'istituto tecnico agrario statale di Siena, per la Toscana e la provincia di La Spezia, in sostituzione del laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, registro n. 17, foglio n. 110, con il quale, il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze venne incaricato della vigilanza nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Siena;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1977, registro n. 14, foglio n. 5, con il quale detta attività è stata estesa alle province di Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa;

Riconosciuta la necessità, a seguito della rinuncia del suddetto laboratorio a continuare ad esercitare l'attività di vigilanza, di attribuire l'incarico ad altro istituto;

Considerato che l'istituto tecnico agrario statale di Siena, risulta in condizione di svolgere proficuamente i compiti inerenti alla attività di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario nelle predette province;

Visto l'assenso dell'istituto tecnico agrario statale di Siena per lo svolgimento della predetta attività;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto tecnico agrario statale di Siena è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa e La Spezia in sostituzione del laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

Gli uffici ed il laboratorio disponibili per l'espletamento dell'attività di cui al precedente comma continuano ad aver sede in Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1981
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 297

(2630)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 1981.

Approvazione del modello di dichiarazione di cessazione di attività da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo sostituito dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il quale prescrive che in caso di cessazione di attività, avvenuta dopo il 31 dicembre 1980, il contribuente deve farne dichiarazione, entro trenta giorni, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Attesa, pertanto, l'esigenza di approvare il modello per la dichiarazione di cessazione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato modello « AA10/2 - Dichiarazione di cessazione di attività », da presentare all'ufficio I.V.A. dalle ditte individuali e dai soggetti diversi dalle persone fisiche che cessano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Mod. AA10/2 *Copia per il Contribuente*

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO IVA

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

QUADRO A

PARTITA IVA 0

DATA DI CESSAZIONE

QUADRO B - DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

TIPO SOGGETTO

1 SOGGETTO DIVERSO DALLE PERSONE FISICHE

2 DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE

CAP	COMUNE	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

Mod. AA10/2

Copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO IVA

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

QUADRO A

PARTITA IVA 0

DATA DI CESSAZIONE

QUADRO B – DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

DATI IDENTIFICATIVI

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

TIPO SOGGETTO
[1] SOGGETTO DIVERSO DALLE PERSONE FISICHE
[2] DITTA INDIVIDUALE

CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE

CAP	COMUNE	PROV.

VIA O PIAZZA	NUMERO CIVICO

FIRMA DEL DICHIARANTE

DATA ....

AVVERTENZE

Il modello deve essere presentato, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'Ufficio I.V.A. competente per domicilio fiscale dai soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali per comunicare entro 30 giorni la cessazione dell'attività.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello, IN TUTTE LE SUE PARTI e deve essere firmato dal soggetto d'imposta o da un suo rappresentante.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.).

I cognomi ed i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici, di studio o di altra natura; le donne coniugate debbono indicare soltanto il cognome da nubile.

Le date debbono essere espresse in forma numerica: per l'anno indicare le ultime due cifre.

La sigla della provincia è sempre quella automobilistica (ROMA = RM).

In corrispondenza dei singoli quadri del modello si chiarisce quanto segue:

QUADRO A

Nel **Quadro A** deve essere indicato il numero di partita I.V.A. relativo all'attività cessata, nonché la data di cessazione.

QUADRO B – DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

– la ditta, la denominazione o la ragione sociale devono essere riportate senza abbreviare alcuna parola, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per Società in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti nella denominazione;

– tipo soggetto: barrare la casella [1] se trattasi di soggetto diverso da persona fisica ovvero la casella [2] se trattasi di ditta individuale;

– codice fiscale: indicare il numero di codice fiscale del soggetto di imposta, con l'avvertenza che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il codice fiscale è formato da 11 caratteri numerici e deve essere riportato nelle ultime caselle a destra, lasciando in bianco le prime cinque caselle;

– domicilio fiscale: indicare il domicilio fiscale del soggetto di imposta, con l'avvertenza che, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, esso normalmente coincide con la sede legale o effettiva, e, per le ditte individuali, con la residenza anagrafica del titolare.

(2633)

DECRETO 29 aprile 1981.

Accertamento della data di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cerignola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con cui è stato modificato l'art. 1 del predetto decreto-legge n. 498;

Considerato che nei giorni 24 e 25 novembre 1980 è stata disposta a causa del terremoto dal sindaco del comune di Cerignola la chiusura del locale ufficio del registro;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto del normale funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi rientra nella previsione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni;

Decreta:

La data di mancato o irregolare funzionamento dello ufficio del registro di Cerignola è accertata nei giorni 24 e 25 novembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2661)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 aprile 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Fassini » a r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto che con atto ai rogiti del notaio Masini di Milano del 2 marzo 1977 rep. 44072 la società cooperativa edilizia « Fassini », con sede in Milano, è stata posta in liquidazione ordinaria;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria 15 ottobre 1980 dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Fassini », con sede in Milano, in liquidazione ordinaria, costituita per rogito notaio Notari Giovanni di Milano, in data 14 maggio 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Clerici ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(2663)

DECRETO 30 aprile 1981.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Visto l'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, con il quale a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, è stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale in lire seimila;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme

di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Ancona, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie di Ancona e Falconara Marittima:

31ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: FOSCHI

(2664)

DECRETO 30 aprile 1981.

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona, nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono state variate in aumento le misure degli imponibili giornalieri fermi restando i periodi di occupazione mensile precedentemente stabiliti con decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Viste le classi di contribuzione di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 18 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le categorie di lavoratori soci di cooperative e di organismi anche di fatto elencate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, modificata con decreto ministeriale 20 novembre 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 dell'11 dicembre 1974, ed operanti nella provincia di Bergamo, la classe iniziale di contribuzione è determinata nella ventiquattresima con corrispondente retribuzione imponibile di L. 402.000 (quattrocentoduemila).

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: FOSCHI

(2665)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 16 aprile 1981.

Esercitazioni di tirocinio al fine dell'ammissione alla prova di lezione pratica per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio - Speciali modalità per i candidati delle zone colpite dal sisma del 1980.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1934;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente all'anno scolastico 1980-81, i candidati residenti o domiciliati nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, individuati nel decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, possono essere ammessi alla prova di lezione pratica, per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, indipendentemente dall'effettuazione del tirocinio per il numero di giorni indicato nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 maggio 1934.

I candidati suddetti devono, comunque, avere effettuato un sufficiente numero di presenze nella scuola materna, dove sono stati autorizzati a compiere le esercitazioni di tirocinio, al fine di consentire al direttore didattico la compilazione del rapporto informativo.

Art. 2.

Il rapporto informativo è compilato dal competente direttore didattico, al termine dell'anno, sulla base di sufficienti elementi di giudizio in suo possesso, desunti dalle proprie ispezioni e dalle informazioni del direttore o degli insegnanti della scuola materna.

Art. 3.

Per quanto non modificato dal presente decreto valgono le norme del decreto ministeriale 30 maggio 1934 e della circolare ministeriale 4 ottobre 1973, n. 239.

Roma, addì 16 aprile 1981

Il Ministro: BODRATO

(2668)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1981.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1980, emessi per lire 1.500 miliardi in forza della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a 36 mesi;

Visto il decreto ministeriale n. 509669/66-AR-6, in data 15 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 331, emanato in forza della disposizione legislativa sopra indicata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1980 — rimborsabili il 1° dicembre 1982 — ad interesse variabile, con un minimo semestrale del 7,15%, per un importo nominale di lire 1.500 miliardi;

Visto in particolare l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale con cui si è stabilito, fra l'altro, che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.500 miliardi con il decreto ministeriale n. 509669/66-AR-6 del 15 novembre 1980, meglio specificato nelle premesse, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 maggio e il 26 novembre di ogni anno, a partire dal 27 maggio 1981, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° dicembre 1980 - rimborsabili il 1° dicembre 1982 - legge 30 aprile 1980, n. 149 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso del capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1982, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 450.000.000, pari allo 0,03% sul valore nominale di lire 1.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 225.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° giugno 1981.

La suddetta spesa farà carico al capitolo 4431 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 ed al capitolo corrispondente per l'anno successivo; l'onere relativo all'anno 1981 è pari a L. 450.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1981
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 331

(2603)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1013/81 del Consiglio, del 17 febbraio 1981, per la conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'emendamento dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria che semplifica le formalità negli scambi di merci tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Grecia e la Turchia, dall'altro, in caso di rispedizione di dette merci dall'Austria, e concernente l'applicazione nella Comunità delle decisioni n. 1/80, n. 2/80 e n. 3/80 della commissione mista CEE-Austria (transito comunitario) che modificano l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario, nonchè le sue appendici.

Pubblicato nel n. L 107 *del* 18 *aprile* 1981

(109/C)

Regolamento (CEE) n. 1014/81 del Consiglio, del 17 febbraio 1981, relativo all'applicazione delle decisioni n. 1/80, n. 2/80 e n. 3/80 della commissione mista CEE-Svizzera (transito comunitario) che modificano l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario nonchè le sue appendici.

Pubblicato nel n. L 108 *del* 18 *aprile* 1981

(110/C)

Regolamento (CEE) n. 1015/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, che modifica, a seguito dell'adesione della Grecia, il regolamento (CEE) n. 926/79 relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

Regolamento (CEE) n. 1016/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 355/79, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 1017/81 della commissione, del 14 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1018/81 della commissione, del 14 aprile 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1019/81 della commissione, del 14 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1020/81 della commissione, del 13 aprile 1981, che fissa i prezzi limiti e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1021/81 della commissione, del 13 aprile 1981, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1022/81 della commissione, del 13 aprile 1981, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1023/81 della commissione, del 14 aprile 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1024/81 della commissione, del 14 aprile 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1025/81 della commissione, del 14 aprile 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1026/81 della commissione, del 14 aprile 1981, recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

Pubblicati nel n. L 103 *del* 15 *aprile* 1981

(111/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti n. 49/1979 *e n.* 40/1980 (*I.V.A.* 8 %)

ALLEGATO *A* 11/MOD

CATEGORIA

	Numero registraz.	Prezzo
Idroplurivit C 500 - Menarini	—	—
10 bust 10 g	6387/D	1.765
20 bust 10 g	6387/D	2.590
30 bust 10 g	6387/D	3.280
40 bust 10 g	6387/D	3.915
MODIFICA COMPOSIZIONE		
Visceralgina - Lirca		
20 conf	20489/B	2.190

(2576)

Provvedimento n. 51/1979. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti n. 51/1979 *e n.* 40/1980 (*I.V.A.* 8 %)

ALLEGATO *A8*/MOD

SERIE

	Numero registraz.	Prezzo
Melixeran - Lusofarmaco	—	—
20 cpr 50 mg	23114/2	2.750

(2577)

Provvedimento n. 3/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti n. 3/1980 e n. 40/1980 (I.V.A. 8 %)

ALLEGATO *A6*/MOD

NUOVA CONFEZIONE

	Numero registraz.	Prezzo
Siero antitet purificato - Sclavo	—	—
fl 10000 ui	10009/A4	4.625
fl 20000 ui	10009/A4	8.355
MODIFICHE CONFEZIONE		
Anabolicum - Vister		
30 cps	21184	3.395
Gestovis - Vister		
30 cps 20 mg	18237	5.155

(2578)

Provvedimento n. 22/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nelle sedute del 14 marzo e 28 aprile 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 30 aprile 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti n. 22/1980 e n. 40/1980 (I.V.A. 8 %)

ALLEGATO *A4*/MOD

CATEGORIE

	Numero registraz.	Prezzo
Dissenten - Spa	—	—
os gtt 15 ml	23694/A	1.690
Multum Rosa - Lampugnani		
10 bust uso esterno	21529/E	3.445
10 fl uso esterno	21529/F	4.145
SERIE		
Multum - Lampugnani		
fte pom 50 g	21529/C1	2.160
MODIFICA CONFEZIONE		
Aicamin - Crinos		
30 conf	23461	5.745

MODIFICHE COMPOSIZIONE

	Numero registraz.	Prezzo
Actifed - Wellcome	—	—
composto scir 60 ml	21102	1.200
Trancocard - Benvegna		
«75» 30 cpr	16409/A	3.700
Tri-Crescin - Spa		
os gtt 20 ml	18227	1.090

(2579)

Provvedimento n. 33/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 12 giugno 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti n. 33/1980 e n. 40/1980 (I.V.A. 8 %)

ALLEGATO *A2*/MOD

SERIE

	Numero registraz.	Prezzo
Vincamidol - Magis	—	—
20 cpr 20 mg	23731/A1	5.390
30 cpr 20 mg	23731/A1	7.735
50 cpr 20 mg	23731/A1	12.350
MODIFICA DI CONFEZIONE		
Fluogisol - Cooperativa farmaceutica		
pom 30 g	22383	2.040

(2580)

Provvedimento n. 49/1980. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 51/1979, 3/1980 e 22/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 6 agosto 1980;

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

Provvedimenti n. 49/1980 *e n.* 40/1980 (*I.V.A.* 8 %)

ALLEGATO *A3/NR*

	Numero registraz.	Prezzo
Bergacef - Bergamon		
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24283	5.445
im 2 fl 1 g + 2 f solv	24283	10.285
im 1 fl 0,5 g + 1 f solv	24283/1	3.115
im 2 fl 0,5 g + 2 f solv	24283/1	5.655
iv 1 fl 1 g + 1 f solv	24283/A	5.375
iv 2 fl 1 g + 2 f solv	24283/A	10.000
iv 1 fl 2 g	24283/A1	9.300
iv 2 fl 2 g	24283/A1	18.160
Cefam - Magis		
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24294	5.445
im 3 fl 1 g + 3 f solv	24294	15.030
iv 1 fl 2 g	24294/A	9.135
iv 3 fl 2 g	24294/A	26.460
Fluiden - Lafare		
scir 100 ml	24310/B	1.990
Forcef - Chiesi		
im 1 fl 250 mg + 1 f solv	24349	2.165
im 1 fl 500 mg + 1 f solv	24349/1	3.415
im 1 fl 1 g + 1 f solv	24349/2	5.765
vena 1 fl 0,5 g + 1 f solv	24349/A	3.445
vena 1 fl 1 g + 1 f solv	24349/A1	5.765
vena 1 fl 2 g + 1 f solv	24349/A2	10.370
Furex - Lafare		
1 fl 250 mg + 1 f solv	24311	2.730
1 fl 500 mg + 1 f solv	24311/1	4.555
1 fl 750 mg + 1 f solv	24311/2	6.510
1 fl 1 g + 1 f solv	24311/3	8.260
Kefox - Zambeletti		
im 1 fl 250 mg + 1 f	24312	3.050
im 1 fl 500 mg + 1 f	24312/1	5.095
im 1 fl 750 mg + 1 f	24312/2	7.280
im 1 fl 1 g + 1 f	24312/3	9.225
« vena 1 » fl 1 g + 1 f	24312/A	9.150
« vena 2 » fl 2 g	24312/A1	16.375
« vena 3 » fl 3 g	24312/A2	24.170
Lamposporin - Von Boch		
1 fl 250 mg + 1 f	24308	2.730
1 fl 500 mg + 1 f	24308/1	4.555
1 fl 750 mg + 1 f	24308/2	6.510
1 fl 1 g + 1 f	24308/3	8.260
Polivasal - Coli		
20 cps 100 mg	24340	4.850
30 cps 100 mg	24340	6.930
40 cps 100 mg	24340	9.030

ALLEGATO *A2/MOD*

NUOVE CONFEZIONI

	Numero registraz.	Prezzo
Angio Conray 80 % - Bracco		
fl 50 ml	20453	10.975
Idroplurivit C 500 - Menarini		
os 16 fl	6387/E	4.665

MODIFICA CONFEZIONAMENTO

	Numero registraz.	Prezzo
Uromiro - Bracco		
300 1 f 10 ml	20927	2.825
300 1 f 20 ml	20927	4.715
300 1 fl 50 ml	20927	10.470
300 1 fl 100 ml	20927	20.060
420 1 f 25 ml	20927/	7.395
420 1 fl 50 ml	20927/	13.885
24 % 1 fl 250 ml	20927/2	19.010
36 % 1 fl 100 ml	20927/3	12.090
36 % 1 fl 250 ml	20927/3	27.210
Uromiro 340 - Bracco		
f 25 ml	22064	6.165
Angio Conray 80 % - Bracco		
fl 20 ml	20453	4.915

(2581)

Provvedimento n. 8/1981. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 49/1979, 22/1980, 25/1980, 3/1980 e 33/1980;

Preso atto dell'esito dell'esame delle istanze presentate dalle aziende interessate avverso i provvedimenti C.I.P. sopra richiamati;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali negli allegati *A*, *B* e *C*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con

l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO A/NR

	Numero registraz.	Prezzo
Winolate - Winthrop	—	—
os sosp 150 ml	24224	6.045

ALLEGATO A/MOD

MODIFICA COMPOSIZIONE, FORMA FARMACEUTICA E CONFEZIONAMENTO

	Numero registraz.	Prezzo
Fluifort - Dompè	—	—
grat os 20 bust 5 g	23834/A	2.810
grat os 30 bust 5 g	23834/A	3.760

MODIFICA COMPOSIZIONE

Fluifort - Dompè		
scir 100 ml	23834	3.830
scir 150 ml	23834	5.330

(2582)

Provvedimento n. 9/1981. Prezzi delle specialità medicinali: ricerca a livello azienda

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 27 luglio 1978;

Preso atto delle domande inoltrate ai sensi della richiamata delibera C.I.P.E. ed in ottemperanza a quanto disposto dalle circolari C.I.P. numeri 1810 del 31 gennaio 1979 e 21151 del 6 dicembre 1979, ai fini del riconoscimento dell'aliquota di ricerca a livello prodotto;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, I.V.A. compresa, delle specialità medicinali di cui all'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 27 gennaio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

ALLEGATO A/MOD

MODIFICA COMPOSIZIONE

	Numero registraz.	Prezzo
Actifed - Wellcome	—	—
composto scir 60 ml	21102	1.225

(2583)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di un marchio di identificazione dei metalli preziosi e smarrimento di alcuni punzoni

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati.

Si rende noto, altresì, che due punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provincale competente:

Provincia di Varese:

101-VA: Bellotti Giovanni, in Jerago con Orago.

(2617)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, dell'incarico di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1981, in conformità dell'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano, con sede in Roma, è affidato l'incarico della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge stessa e, in particolare, sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione di origine «Pecorino Romano».

(2550)

Riconoscimento del carattere di eccezionalità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981, è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificata e integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Basilicata:

Potenza e Matera: nevicate e gelate dei mesi di dicembre 1980 e gennaio 1981.

La regione sopra citata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(2618)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 15 aprile 1981, il cognome originario del sig. Costantino Giordano Vragnaz, nato a Portole d'Istria il 27 aprile 1930 e residente a Duino-Aurisina, borgo S. Mauro n. 203, è stato ridotto nella forma italiana di Verani, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, in seguito ad istanza prodotta dal medesimo in data 11 settembre 1980.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Grassi Florida, nata ad Umago il 31 agosto 1931, moglie. Il sindaco di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2584)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami di abilitazione allo esercizio della professione di avvocato per l'anno 1981

Le prove scritte degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, già fissate con decreto ministeriale 26 novembre 1980, per i giorni 19, 20, 21 e 22 maggio 1981, si terranno nei giorni 2, 3, 4 e 5 giugno 1981, presso il Ministero di grazia e giustizia, alle ore 8 antimeridiane.

(2681)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo due posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita di grado, nonchè per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione della avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al IV livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 27 aprile 1981

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
Data e luogo di nascita . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
(1) Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando: . . . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di far pervenire, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(2646)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di meccanico motorista nel ruolo degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 32 dell'11 novembre 1980, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1980, n. 4130, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1980, registro n. 28 Poste, foglio n. 55, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a otto posti di meccanico motorista nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3884.

(2528)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1973 e al 1° ottobre 1974.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1973, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e 4ª classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165; modificata dal quadro III sezione *B* della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
Ginnasi superiori		
1) Materie letterarie	1	3
2) Lingua e letteratura straniera	—	1
Licei classici		
3) Lettere italiane e latine	—	3
4) Lettere latine e greche	2	3
5) Storia e filosofia	—	3
6) Storia dell'arte	—	—
7) Matematica e fisica	1	2
8) Scienze naturali, chimica e geografia	1	2
Licei scientifici		
9) Materie letterarie biennio	—	1
10) Matematica biennio	—	—
11) Lettere italiane e latine	—	4
12) Storia e filosofia	1	4
13) Matematica e fisica	1	3
14) Scienze naturali, chimica e geografia	—	2
15) Lingua straniera: Francese	—	1
15) Lingua straniera: Inglese	—	1
15) Lingua straniera: Tedesco	—	1
15) Lingua straniera: Spagnolo	—	—
16) Disegno	1	—
Istituti magistrali		
17) Materie letterarie classi collegamento	—	1
18) Lingua e letteratura straniera biennio	—	1
19) Scienze naturali classi collegamento	—	—
20) Lettere italiane e storia	1	2
21) Lettere latine e storia	—	1
22) Filosofia e pedagogia	1	1
23) Matematica e fisica	—	2
24) Scienze naturali, chimica e geografia	—	1
25) Disegno	—	—
26) Musica e canto	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1973 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1970-71, 1971-72 e 1972-73 qualifiche non inferiori a «valente».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1973 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, alla attribuzione della 3ª classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), *il servizio militare prestato nei reparti combattenti* anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempreché il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1973 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il con-

corso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio di ruolo;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1970-71, 1971-72 e 1972-73 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo sempreché il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio. Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1973 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della 4ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda, titoli e documenti Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli e i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica - Divisione III - Sezione V, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande e i titoli di ammissione ai concorsi si considerano prodotti in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualunque momento anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppi di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1973 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quella in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonché le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di punti 100, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1973 sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4 approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove d'esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 su 100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggior anzianità di servizio e, subordinatamente al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e 4ª classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei Provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1973.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione III - Sezione V, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1973 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio da istituti d'istruzione tecnica o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1973;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

2) I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1970-71, 1971-72 e 1972-73 nonché eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato matricolare rilasciata dal Provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1973, dalla quale, in particolare, risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla 2ª e 3ª classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla 3ª classe di stipendio);

d) di un breve *curriculum* degli studi fatti, della carriera percorsa e dei riconoscimenti di servizio, anche non di ruolo, eventualmente richiesti, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di servizio e culturali e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentarsi in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa il contributo o la parte del candidato non saranno valutate.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse, debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1973 e debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai concorsi per merito distinto indetti per i posti disponibili al 1° ottobre 1972, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri o uffici, o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti, dell'amministrazione.

Dai certificati attestanti il servizio e gli incarichi, rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti nonché la qualifica per ogni anno conseguita.

I certificati attestanti i risultati dei concorsi e degli esami di Stato, etc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame.

Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta entro un mese dai termini sopradetti.

Per quanto riguarda la richiesta dei certificati attestanti lo esito positivo dei concorsi di merito distinto, gli interessati dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda, in carta libera, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione III - Sezione V, allegando per ciascun certificato richiesto una marca da bollo dell'importo prescritto dalle vigenti disposizioni fiscali (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile **1981**
Registro n. 29 *Istruzione, foglio n.* 341

TABELLA

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3. Lettere latine e greche	Id.	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4. Storia e filosofia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5. Storia dell'arte	Id.	Prova scritta: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione.
6. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7. Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: Trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9. Storia e filosofia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
11. Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12. Lingua straniera { Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo	Id.	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
13. Disegno	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14. Lettere italiane e storia	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15. Lettere latine e storia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16. Filosofia e pedagogia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18. Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19. Disegno	Id.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20. Musica e canto corale	Id.	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.

La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

La lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18 le necessarie dimostrazioni sperimentali.

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1, fino a punti 8.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5, fino a punti 4;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a punti 1,6;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a punti 2,4;

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino a un massimo di punti 2;

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 4;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a punti 2.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna punti 1,50, fino a punti 3;

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078, punti 2;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a punti 5;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a punti 5;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazioni post-universitari previsti dagli statuti delle università, punti 1;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a punti 4;

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a punti 2;

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale, punti 1;

9) risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a punti 2;

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a punti 2.

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a punti 32.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5, fino a punti 8;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a punti 3,2;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a punti 4,8;

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di punti 4;

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 8;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a punti 5.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna punti 4,50, fino a punti 9.

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078, punti 6;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a punti 20;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a punti 10;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, punti 2;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a punti 8;

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a punti 4;

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a punti 2;

9) risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore, fino a punti 10.

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di I grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a punti 6.

TABELLA 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a punti 7,5.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a punti 3;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a punti 1,5;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a punti 2;

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di punti 2;

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 2,5;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a punti 2.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3.

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078, punti 1,50;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a punti 5;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a punti 5;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a punti 1;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a punti 4;

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a punti 2.

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale punti 1.

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a punti 2.

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a punti 3.

TABELLA 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a punti 32.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vicepreside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,5, fino a punti 8;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a punti 3,2;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a punti 4,8;

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo di punti 4;

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 8;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazioni e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a punti 5.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50):

1) libera docenza: per ciascuna punti 4,50, fino a punti 9;

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 punti 4,50;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a punti 20;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a punti 10;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a punti 2;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a punti 8;

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a punti 4;

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a punti 4;

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a punti 10;

10) per altri titoli presentati dal condidato, attestanti la sua attività culturale, fino a punti 8.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1974, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e 4ª classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165; modificata dal quadro III sezione *B* della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
Ginnasi superiori		
1) Materie letterarie	—	3
2) Lingua e letteratura straniera	—	—
Licei classici		
3) Lettere italiane e latine	—	2
4) Lettere latine e greche	2	2
5) Storia e filosofia	—	2
6) Storia dell'arte	—	—
7) Matematica e fisica	1	3
8) Scienze naturali, chimica e geografia	—	1
Licei scientifici		
9) Materie letterarie biennio	—	3
10) Matematica biennio	—	1
11) Lettere italiane e latine	2	3
12) Storia e filosofia	2	6
13) Matematica e fisica	5	4
14) Scienze naturali, chimica e geografia	—	2
15) Lingua straniera: Francese	—	1
Inglese	1	1
Tedesco	—	—
Spagnolo	—	—
16) Disegno	—	1
Istituti magistrali		
17) Materie letterarie classi collegamento	—	1
18) Lingua e letteratura straniera biennio	—	1
19) Scienze naturali classi collegamento	—	1
20) Lettere italiane e storia	—	2
21) Lettere latine e storia	1	1
22) Filosofia e pedagogia	—	2
23) Matematica e fisica	1	2
24) Scienze naturali, chimica e geografia	—	1
25) Disegno	—	1
26) Musica e canto	1	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami a titoli

(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1974 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso o che alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 3ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1971-72, 1972-73 e 1973-74 qualifiche non inferiori a « valente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1974 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della 3ª classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

A fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, torovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analogo concorso, per esami e titoli (passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio), per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1973; l'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito relative all'anzidetto concorso. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1974 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla 4ª classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio di ruolo;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1971-72, 1972-73 e 1973-74 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio. Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1974 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della 4ª classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda, titoli e documenti Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica - Divisione III - Sezione V, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande e i titoli di ammissione ai concorsi si considerano prodotti in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, e coloro i quali risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualunque momento anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dall'art. 6 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata dal Ministero.

Nel concorso per esami e titoli l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1974 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quella in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove d'esame, si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di punti 100, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1974 sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4 approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove d'esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 su 100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggior anzianità di servizio e, subordinatamente al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato rispettivamente alla 3ª e 4ª classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1974.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione III - Sezione V, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al proprio cognome quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1974 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio da istituti d'istruzione tecnica o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1974;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

2) I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1971-72, 1972-73 e 1973-74 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato matricolare rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1974, dalla quale, in particolare, risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla 2ª e 3ª classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla 3ª classe di stipendio);

d) di un breve curriculum degli studi fatti, della carriera percorsa e dei riconoscimenti di servizio, anche non di ruolo, eventualmente richiesti, nonché dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di servizio e culturali e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonché dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentarsi in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa il contributo o la parte del candidato non saranno valutate.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse, debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1974 e debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai concorsi per merito distinto indetti per i posti disponibili al 1° ottobre 1972, e al 1° ottobre 1973, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri o uffici, o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti, dell'amministrazione.

Dai certificati attestanti il servizio e gli incarichi, rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti nonché la qualifica per ogni anno conseguita.

I certificati attestanti i risultati dei concorsi e degli esami di Stato, etc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame.

Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed all'esito dei concorsi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta entro un mese dai termini sopra detti.

Per quanto riguarda la richiesta dei certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi di merito distinto, gli interessati dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda, in carta libera, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione III - Sezione V, allegando per ciascun certificato richiesto una marca da bollo dell'importo prescritto dalle vigenti disposizioni fiscali (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 29 *Istruzione, foglio n.* 340

TABELLA

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1. Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo classico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3. Lettere latine e greche	Id.	Prova scritta: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4. Storia e filosofia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5. Storia dell'arte	Id.	Prova scritta: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione.
6. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7. Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8. Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
9. Storia e filosofia	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
11. Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12. Lingua straniera { Francese, Inglese, Tedesco, Spagnolo	Id.	Prova scritta: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13. Disegno	Id.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14. Lettere italiane e storia . . .	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15. Lettere latine e storia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16. Filosofia e pedagogia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17. Matematica e fisica	Id.	Prova scritta: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18. Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19. Disegno	Id.	Prova grafica: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20. Musica e canto corale	Id.	Prova scritta: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.

La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

La lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19; e per i concorsi di cui ai numeri 6, 7, 10, 11, 17, 18, le necessarie dimostrazioni sperimentali.

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di otto punti): punti 1, fino a punti 8.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5, fino a punti 4;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a punti 1,6;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a punti 2,4;

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino a un massimo di punti 2;

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 4;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dalla autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a punti 2.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3;

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078: punti 2;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico): fino a punti 5;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva): fino a punti 5;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazioni post-universitari previsti dagli statuti delle università: punti 1;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a punti 4;

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a punti 2;

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1;

9) risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1): fino a punti 2.

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale: fino a punti 2.

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a punti 32.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vicepreside: punti 0,5, fino a punti 8;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a punti 3,2;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a punti 4,8;

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di punti 4;

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza; per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 8;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato: fino a punti 5.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a punti 9;

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078, punti 6;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico): fino a punti 20;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva): fino a punti 10;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università): punti 2;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a punti 8;

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a punti 4;

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a punti 2;

9) risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore: fino a punti 10.

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di I grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale: fino a punti 6.

TABELLA 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a punti 7,5.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vicepreside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a punti 3;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a punti 1,5;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a punti 2;

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino a un massimo di punti 2;

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 2,5;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato: fino a punti 2.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3;

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078, punti 1,50;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico): fino a punti 5;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva): fino a punti 5;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università: fino a punti 1;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a punti 4;

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a punti 2;

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1;

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1): fino a punti 2;

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale: fino a punti 3.

TABELLA 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER MERITO DISTINTO, PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*.

(Approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968)

A) TITOLI DI SERVIZIO (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a punti 32.

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vicepreside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,5, fino a punti 8;

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a punti 3,2;

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a punti 4,8;

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo di punti 4;

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a punti 8;

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato: fino a punti 5.

B) TITOLI DI CULTURA (massimo punti 50):

1) libera docenza: per ciascuna punti 4,50, fino a punti 9;

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078, punti 4,50;

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico): fino a punti 20;

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva): fino a punti 10;

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università: fino a punti 2;

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a punti 8;

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a punti 4;

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a punti 4;

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito): fino a punti 10;

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale: fino a punti 8.

Il Ministro della pubblica istruzione
SARTI

(2564)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 gennaio 1981, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, contenente nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:

«Le operazioni creditizie derivanti dalla applicazione dell'art. 14 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi coobbligati da parte dell'istituto di credito».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:

«Il concorso viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 gennaio 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 6 gennaio 1981, n. 5.

Intervento a sostegno dei lavoratori dipendenti della F.A.T.T. S.p.a. di Carini, della O.M.A.R. S.p.a. di Isola delle Femmine e proroga delle provvidenze in favore dei lavoratori della Manifattura meridionale mobili S.p.a. di Palermo e della Grafindustria editoriale S.p.a. di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei lavoratori dipendenti della F.A.T.T. S.p.a. di Carini che sono stati sospesi dal lavoro e posti in Cassa integrazione guadagni dal 9 aprile al 7 luglio 1979 e di quelli che sono stati sospesi dal lavoro e posti in Cassa integrazione guadagni a partire dal 23 luglio 1980 e fino al 22 ottobre 1980, nonché a favore dei lavoratori dipendenti della O.M.A.R. S.p.a. di Isola delle Femmine che sono stati sospesi dal lavoro e posti in Cassa integrazione guadagni a partire dal 13 ottobre 1980 e fino al 12 dicembre 1980, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare alla sede I.N.P.S. di Palermo un versamento pari all'otto per cento dell'integrazione salariale corrisposta mensilmente ai predetti dipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e per tutto il periodo nel quale i lavoratori sono stati o saranno sospesi dal lavoro.

Art. 2.

I versamenti di cui all'art. 1 della presente legge:

a) per i lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni per il periodo dal 9 aprile al 7 luglio 1979 saranno effettuati per il tramite del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo sulla base dell'elenco nominativo dei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni presentato dalla ditta F.A.T.T. S.p.a.;

b) per i lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni per il periodo dal 23 luglio al 22 ottobre 1980 e dal 13 ottobre al 12 dicembre 1980 saranno effettuati per il tramite delle ditte interessate o dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, previa presentazione, a fine di ogni mese, da parte delle ditte suddette, dell'elenco dei nominativi dei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni. In tale elenco deve essere indicata, per ciascun lavoratore, la data di inizio e di eventuale cessazione della sospensione dal lavoro.

Art. 3.

Le provvidenze in favore dei lavoratori già occupati presso la Manifattura meridionale mobili S.p.a. di Palermo e presso la Grafindustria editoriale S.p.a. di Palermo, di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, sono prorogate per un ulteriore periodo di novanta giorni.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 150 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è incrementato dell'importo di lire 150 milioni ed è contemporaneamente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 gennaio 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 6 gennaio 1981, n. 6.

Ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

UFFICIO DI DIREZIONE E ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi attribuiti a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Art. 2.
Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è composto, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da tutti i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale, previsti dalla presente legge, sempreché i responsabili ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o l'ufficio cui è preposto.

Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano una anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

Il coordinatore sanitario deve possedere specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.

Il coordinatore amministrativo deve possedere specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi dell'organizzazione sanitaria.

I coordinatori assicurano il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto dell'autonomia degli stessi e, in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I coordinatori dell'ufficio di direzione partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono conferiti dal comitato di gestione a tempo determinato e comunque per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e sono rinnovabili. Il provvedimento del comitato di gestione di conferimento degli incarichi, deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità ed all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.

A parità di requisiti, costituisce titolo preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento promossi dall'assessorato regionale della sanità, d'intesa con il Ministero della sanità o da quest'ultimo sentito il predetto assessorato.

Ai coordinatori è corrisposta una indennità nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.

Art. 3.
Compiti e funzionamento dell'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione, nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi e delle responsabilità professionali dei singoli operatori ed in conformità agli indirizzi ed alle decisioni del comitato di gestione, alle dipendenze del quale è posto, è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi dell'unità sanitaria locale ed alla direzione del personale.

In particolare, compete all'ufficio di direzione:

1) la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e pluriennali, dello schema di pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale e delle sue modifiche, degli schemi di regolamento interno, di organizzazione dei servizi e degli uffici e delle convenzioni, sulla base degli elaborati predisposti dai singoli servizi;

2) il coordinamento ed il riscontro trimestrale dell'attività complessiva;

3) predisporre per il comitato di gestione, gli schemi di tutti gli atti di competenza del comitato stesso;

4) riferire costantemente al comitato di gestione sull'andamento dell'attività complessiva e sul funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale, segnalando tempestivamente il verificarsi di fattori che inducano eccedenze di spesa rispetto alle assegnazioni del bilancio e proponendo le necessarie misure correttive;

5) assegnare, nell'ambito delle decisioni del comitato di gestione, strutture, strumenti e personale ai singoli servizi. Tali assegnazioni sono modificabili e, in ogni caso, va garantita la possibilità di mobilità del personale nell'ambito dell'unità sanitaria locale, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento organico;

6) assicurare la coordinata utilizzazione dei servizi, degli uffici e dei presidi dell'unità sanitaria locale e di quelli convenzionati;

7) formulare proposte ed esprimere parere sugli indirizzi e sui programmi dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

Il responsabile del servizio veterinario partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione allorquando vengano trattati argomenti di particolare rilevanza relativi alla materia di sua competenza.

I componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

I componenti dell'ufficio di direzione sono responsabili, in solido e con gli amministratori, ai sensi dell'art. 51, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.
Uffici di segreteria

Gli organi dell'unità sanitaria locale, nonché l'ufficio di direzione, si avvalgono di appositi uffici di segreteria, secondo le norme del regolamento dell'unità sanitaria locale.

Per l'espletamento degli atti istruttori relativi all'esercizio del controllo sugli atti del comitato di gestione da parte dell'assemblea, di cui all'art. 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è istituito, presso l'assemblea stessa, apposito ufficio la cui organizzazione è disciplinata con il regolamento previsto dall'art. 13 della succitata legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Art. 5.
Servizi dell'unità sanitaria locale

Il servizio è l'unità organizzativa fondamentale per il conseguimento degli obiettivi dell'unità sanitaria locale.

Ciascun servizio, in conformità al regolamento delle USL, può articolarsi nel proprio interno in uno o più uffici omogenei di intervento, tenuto conto della dimensione dell'USL, della complessità delle funzioni da svolgere, nonché delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel piano sanitario regionale.

SERVIZI SANITARI

1) *Servizio di igiene pubblica e del territorio, di epidemiologia e di prevenzione*:

igiene ambientale, lotta all'inquinamento; igiene degli ambienti di vita e di lavoro; igiene della produzione, della distribuzione e del trasporto degli alimenti e delle bevande; profilassi delle malattie infettive; educazione sanitaria; epidemiologia e statistica sanitaria; coordinamento e promozione degli interventi di prevenzione.

2) *Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva*:

attività di consultori; attività per la procreazione libera e responsabile; protezione sanitaria della maternità e infanzia (preventiva, curativa e riabilitativa); medicina scolastica e prelavorativa; medicina sportiva.

3) *Servizio di medicina del lavoro*:

tutela e promozione della salute negli ambiti di lavoro; prevenzione, cura e riabilitazione, ai fini del recupero delle capacità residue di lavoro, delle malattie professionali, degli infortuni sul lavoro.

4) *Servizio di medicina legale*:

medicina legale e fiscale.

5) *Servizi di assistenza sanitaria di base e di secondo livello*:

medicina di base, ambulatoriale e domiciliare; assistenza infermieristica domiciliare; medicina specialistica ambulatoriale e domiciliare; salute mentale; attività riabilitativa e assistenza agli anziani.

6) *Servizio di medicina ospedaliera.*

7) *Servizio veterinario*:

controllo degli alimenti di origine animale; profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive del bestiame e delle zoonosi; assistenza zooiatrica. Al settore fanno capo le strutture operative per l'esercizio della profilassi, della polizia veterinaria per l'assistenza zooiatrica e il controllo sui prodotti di origine animale.

8) *Servizio farmaceutico*:

vigilanza e controllo sulla distribuzione dei farmaci e sull'applicazione dei relativi rapporti convenzionali; prontuari farmaceutici; predisposizione di piani di informazione scientifica; di educazione del farmaco e di aggiornamento professionale; armadi farmaceutici pubblici; vigilanza sulle farmacie pubbliche e private.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

1) *Affari generali e legali, contenzioso*:

gestione degli affari di interesse generale e legale; contratti; contenzioso; biblioteca e documentazione; convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833; funzioni di natura amministrativa non rientranti nella competenza di altri servizi.

2) *Servizio personale*:

gestione, formazione ed aggiornamento professionale del personale.

3) *Servizio economico-finanziario*:

gestione economico-finanziaria generale e delle risorse; gestione servizio di tesoreria e di cassa, bilanci e conto consuntivo; gestione, rilevazione ed elaborazione dati economico-gestionali e vigilanza sugli uffici economico-finanziari dislocati.

4) *Servizio provveditorato patrimoniale e tecnico*:

approvvigionamento per l'acquisizione di beni e servizi occorrenti al funzionamento dell'unità sanitaria locale; gestione servizi economali; tenuta inventari beni; vigilanza sugli uffici economali e di approvvigionamento eventualmente dislocati; manutenzione immobili e servizi tecnici.

A ciascun servizio è preposto un responsabile che provvede alla direzione degli uffici ed al coordinamento dell'attività dei presidi, dipartimenti e distretti per le materie di competenza ed allo svolgimento delle funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio, per l'attuazione dei programmi.

In relazione alla popolazione residente nell'unità sanitaria locale, l'assemblea generale provvede alla unificazione di due o più servizi — assicurando, comunque, lo svolgimento integrale delle funzioni proprie dell'unità sanitaria locale — istituendo servizi da un numero minimo di un servizio sanitario e un servizio amministrativo per le unità sanitarie locali con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, ad un numero massimo di 8 servizi sanitari e 4 servizi amministrativi per le unità sanitarie locali con popolazione superiore a 200 mila abitanti.

Art. 6.

Profilo organizzativo dei servizi

L'organizzazione delle unità sanitarie locali è fondata:

sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

sulla flessibilità delle strutture per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

sull'impiego coordinato, ove necessario, di équipes multidisciplinari, che operano all'interno dei singoli servizi;

su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.

I servizi, nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, adottano, ove necessario, il metodo di lavoro di gruppo che deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.

Il comitato di gestione, sentito l'organo di consulenza tecnica di cui al successivo art. 9, nomina, per ciascun servizio, un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7.

Stabilimenti ospedalieri

Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture dell'unità sanitaria locale che provvedono in regime di ricovero, di ospedale diurno o ambulatoriale, alla diagnosi, alla cura ed alla riabilitazione degli infermi e partecipano alla tutela della salute in coordinamento con le attività degli altri presidi e servizi dell'unità sanitaria locale.

Ciascuno di essi deve essere dotato dei requisiti minimi di cui all'art. 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 8.

Ordinamento interno degli stabilimenti ospedalieri

Gli stabilimenti ospedalieri sono ordinati in divisioni, sezioni e servizi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Le divisioni, le sezioni ed i servizi affini e complementari anche se appartenenti a stabilimenti diversi, sono raggruppati nell'ambito dell'unità sanitaria locale in dipartimenti, sulla base dei criteri indicati in sede di programmazione sanitaria.

I dipartimenti comprendono, altresì, sempre sulla base dei medesimi criteri di affinità e complementarietà, strutture e servizi esistenti presso i presidi extra-ospedalieri.

Ciascun dipartimento è coordinato da un gruppo di lavoro del quale fanno parte i primari delle divisioni e dei servizi interessati, nonché i rappresentanti dei servizi extra-ospedalieri interessati.

Il gruppo sceglie al suo interno, con le modalità stabilite col regolamento deliberato dall'assemblea generale, il coordinatore, che rappresenta il dipartimento in seno all'organo di partecipazione o consultazione tecnica di cui al successivo art. 9.

Il dipartimento realizza:

a) l'integrazione funzionale tra divisioni, sezioni e servizi affini e complementari;

b) il collegamento tra servizi ospedalieri ed extra-ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali;

c) la gestione delle attività sanitarie sulla base dell'integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo.

Fino all'emanazione del piano sanitario regionale di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resta fermo quanto disposto dalla vigente normativa in materia ospedaliera.

Art. 9.

Organo di partecipazione e consultazione tecnica

Al fine di realizzare il coinvolgimento degli operatori nei processi decisionali è istituito un organo di partecipazione e consultazione tecnica per ciascuno dei servizi o gruppi di servizi, di cui al precedente art. 5.

In particolare, l'organo di partecipazione e consultazione tecnica svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte per i programmi e i progetti-obiettivo relativi all'area di competenza;

b) formula proposte per l'organizzazione del lavoro e le modalità degli interventi;

c) riscontra trimestralmente i risultati conseguiti.

L'organo di partecipazione e consultazione tecnica è composto:

a) dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati;

b) dai responsabili dei dipartimenti, dei presidi e degli uffici che funzionalmente sono collegati al servizio;

c) dai rappresentanti dei sanitari e degli altri operatori, in rapporto alle specifiche professionalità, scelti nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

Il regolamento dell'unità sanitaria locale può includere nell'organo di partecipazione e consultazione tecnica i rappresentanti di enti o istituzioni convenzionati, o esperti anche esterni.

A ciascun organo di partecipazione e consultazione tecnica è preposto il responsabile del servizio.

Art. 10.

Organizzazione distrettuale

La struttura del distretto sanitario di base è costituita:

a) da operatori, singoli o in équipes;

b) da uno o più dipendenti per gli adempimenti amministrativi, in rapporto alle esigenze accertate.

Gli operatori, di cui alla lettera *a*) del precedente comma, sono dipendenti a tempo pieno o definito oppure convenzionati.

Operano nel distretto: i medici di base, generici e pediatri; i medici di guardia; il personale sanitario non medico, compresi i terapisti della riabilitazione; gli ispettori di igiene; gli operatori sociali.

Operano con prestazioni periodiche, in collegamento con gli operatori di cui al comma precedente: i medici specialisti; gli operatori dei centri di salute mentale; i veterinari; il personale odontoiatrico e odontotecnico; gli operatori dei consultori familiari; gli operatori dell'igiene ambientale, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli operatori di cui al precedente comma possono essere compresi fra quelli operanti stabilmente nel distretto, secondo i criteri che saranno stabiliti con il piano sanitario regionale.

Al distretto è preposto un responsabile sanitario che vigila sul funzionamento complessivo della struttura, assicura il collegamento organizzativo fra gli operatori, provvede agli accertamenti e alle certificazioni sanitarie.

Il responsabile di distretto fa capo, sotto il profilo organizzativo, al responsabile di ciascun servizio competente.

Art. 11.

Aree elementari

Il piano regionale sanitario, sulla base delle caratteristiche socio-economiche e geomorfologiche, prevede i criteri per l'istituzione di aree elementari subdistrettuali che le assemblee delle unità sanitarie locali possono istituire per garantire in ciascuna aggregazione urbana la continuità dell'assistenza sanitaria.

Art. 12.

Presidi poliambulatoriali

Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attività specialistiche preventive, diagnostiche, curative e riabilitative, ambulatoriali e domiciliari, di secondo livello, sono assicurate di norma dal poliambulatorio dell'unità sanitaria locale di cui l'utente fa parte.

Il poliambulatorio extraospedaliero o ospedaliero ha un bacino di utenza che comprende l'intera unità sanitaria locale, o comunque più distretti di base.

Nelle unità sanitarie locali con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, le attività specialistiche di cui al primo comma di norma sono assicurate dalla struttura ospedaliera, ove esista, o in sua assenza dal poliambulatorio dell'unità sanitaria locale limitrofa, secondo quanto previsto dal piano sanitario regionale.

Le attività del poliambulatorio devono assicurare:

1) gli interventi nel campo della prevenzione sistematica da realizzarsi in collaborazione con i servizi di base;

2) la consulenza specialistica, con informazione bidirezionale fra medico di base e specialista ambulatoriale;

3) l'utilizzazione di singoli specialisti in giorni e ore previste, ove se ne ravvisi la necessità, nell'ambito dei distretti di base;

4) la consulenza specialistica domiciliare nei casi di necessità e nel territorio di competenza del poliambulatorio;

5) le attività specialistiche di diagnosi e cura che non necessitino di ricovero, anche in regime di ospedale diurno;

6) le attività di medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;

7) le attività di riabilitazione più complesse ambulatoriali e domiciliari collegate anche con le analoghe attività a livello di distretto sanitario di base, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze sanitarie della popolazione anziana e portatrice di handicaps.

Per erogare le attività di cui sopra gli operatori sanitari medici e non medici agiscono singolarmente o in équipes multidisciplinari anche in rapporto all'attuazione di progetti-obiettivo previsti nel piano sanitario regionale.

Gli operatori del poliambulatorio, relativamente alle attività facenti capo a tale presidio, sono coordinati, sotto il profilo organizzativo, nel rispetto della normativa di cui agli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da un coordinatore e, sotto il profilo funzionale, dal competente servizio della unità sanitaria locale.

Art. 13.

Collegamento tra le aree funzionali

Il comitato di gestione, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, emana disposizioni per il collegamento delle aree funzionali di base e di secondo livello extra-ospedaliere con l'area delle funzioni ospedaliere, anche mediante l'individuazione, nei distretti e nei dipartimenti, di figure di coordinatori, nel rispetto delle norme dell'ordinamento del personale e di quelle dell'accordo nazionale unico di lavoro.

Art. 14.

Integrazione dei servizi sanitari e sociali

In attesa della legge di organizzazione dei servizi sociali ed al fine di realizzare la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio come previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le attribuzioni in materia di assistenza sociale proprie dei comuni, possono essere esercitate dai comuni componenti l'associazione attraverso gli stessi organi di gestione dell'unità sanitaria locale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione presenta il piano regionale triennale dei servizi socio-assistenziali, da approvarsi con legge, con il quale saranno individuati i servizi da gestire al livello di associazione dei comuni, di cui all'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, e prevede collegamenti che garantiscono programmi e progetti unitari, l'organizzazione unitaria degli interventi — in special modo nei distretti mediante l'istituzione di équipes polifunzionali — nonché la verifica dei programmi e degli interventi.

I servizi sociali di assistenza domiciliare, diurna, in natura, economico-abitativa, nonché ogni altra forma di assistenza, anche integrativa, idonea a sostenere l'individuo in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare, restano in ogni caso affidati alla gestione dei singoli comuni, in collegamento con i distretti sanitari di base.

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale approva il piano triennale per la gestione integrata dei servizi sociali, che è sottoposto al parere dei sindaci dei comuni facenti parte dell'associazione, riuniti in assemblea, prima dell'approvazione defintiva.

Il servizio di assistenza sociale è retto da un responsabile che assume anche le funzioni di coordinatore sociale e in tale veste fa parte dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale. Esso viene nominato secondo criteri analoghi a quelli previsti dal precedente art. 2 per gli altri coordinatori e con le modalità previste dal regolamento dell'unità sanitaria locale.

La gestione integrata si attua, comunque, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) i dipendenti addetti ai servizi sociali rimangono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;

b) le fonti di finanziamento dei servizi sociali sono distinte da quelle dell'unità sanitaria locale, provvedendo la stessa per le componenti sanitarie dei servizi integrati;

c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute separate.

All'individuazione del personale e dei beni da mettere a disposizione dell'unità sanitaria locale per i servizi socio-assistenziali integrati provvede ciascun comune d'intesa con l'unità sanitaria locale. In caso di mancato accordo, decide il Presidente della Regione.

I comuni conferiscono all'unità sanitaria locale le quote finanziarie proprie ad essi assegnate, destinate al finanziamento dei servizi gestiti in forma associata, nonché i beni e le attrezzature destinati a tali servizi alla data di entrata in vigore della presente legge.

E' fatto divieto di procedere all'alienazione, o, comunque, alla sottrazione al vincolo di destinazione di servizi sociali dei beni di cui al precedente comma.

Nelle more dell'attuazione della gestione integrata prevista dal presente articolo, i comuni coordinano la gestione dei propri servizi sociali con la gestione dei servizi sanitari.

L'organicità dei rapporti tra servizi sanitari e sociali verrà definita sulla base della legge-quadro dell'assistenza.

Titolo II

ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

Art. 15.

Finalità

La Regione siciliana, al fine di una dinamica rappresentazione della realtà sanitaria e di raccogliere elementi idonei a valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi sanitari, attua un sistema informativo sanitario

Art. 16.

Criteri e obiettivi

Caratteristiche fondamentali del sistema sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione complessiva della realtà sanitaria al fine di individuare problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessità collettive della pianificazione e della gestione dell'attività sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo.

Il sistema sanitario informativo persegue i seguenti obiettivi fondamentali:

le indagini di tipo eziologico;

la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'intervento;

l'utilizzazione dell'informazione per i fini di educazione alla salute;

la valutazione globale dell'attività sanitaria.

Tali obiettivi sono raggiunti con lo studio dei determinanti biologici, fisici e socio-ambientali delle malattie e della salute, mediante l'esercizio di un'attenzione mirata, specifica e programmatica quale può essere messa in atto con l'attività di osservazione epidemiologica.

Art. 17.

Organizzazione e funzionamento

I livelli organizzativi ed operativi del sistema informativo sono i seguenti:

livello di base che ha il compito di raccogliere, ricomporre e far circolare l'informazione epidemiologica di base;

livello delle unità sanitarie locali che ha il compito di ricomporre e reintegrare l'informazione epidemiologica proveniente dalle aree elementari, dai servizi distrettuali, dai settori non strettamente sanitari che con il sanitario interagiscono.

Art. 18.

Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale

E' istituito presso l'assessorato regionale della sanità l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito di:

promuovere l'istituzione, ai vari livelli del sistema sanitario, di opportuni e adeguati strumenti di osservazione epidemiologica periferica, tesi alla conoscenza delle condizioni di salute della popolazione e dei fattori che determinano stati di malattia e di rischio;

recepire, dai vari livelli del sistema sanitario, qualsiasi messaggio che riguardi:

a) l'andamento della salute e delle malattie nella popolazione;

b) la consistenza delle strutture sanitarie;

c) gli aspetti riguardanti la funzionalità delle strutture con particolare riguardo ai carichi di lavoro ed alla domanda soddisfatta;

d) gli aspetti di tipo relazionale tra i soggetti e il sistema sanitario;

elaborare i dati provenienti dalle unità sanitarie locali, le statistiche sanitarie correnti ed i controlli ordinari e programmati;

fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alla Regione per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità del prodotto sanitario;

acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali;

collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie di piani di intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali;

assicurare il flusso informativo verso il Ministero della sanità, necessario per la programmazione sanitaria nazionale.

L'osservazione e la ricerca epidemiologica, secondo programmi che saranno definiti dal comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 19, saranno attuate secondo i seguenti indirizzi fondamentali:

identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali e ambientali che predispongono alla insorgenza di malattie;

descrivere la distribuzione e la consistenza di malattie e di stati di invalidità e di altri problemi sanitari in una comunità;

programmare ed attuare indagini rivolte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e al miglioramento degli interventi, anche attraverso la sperimentazione campionaria di modelli di organizzazione sanitaria;

esplicare attività di consulenza in ordine alla materia di attribuzione nei confronti delle unità sanitarie locali, comprese quelle sedi di strutture multizonali;

assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle unità sanitarie locali;

collaborare all'aggiornamento del personale delle unità sanitarie locali nell'ambito delle discipline epidemiologiche ai sensi del successivo art. 20.

L'osservatorio epidemiologico regionale raccoglie ed elabora le informazioni rilevate e trasmesse dai diversi livelli del sistema informativo, anche in collaborazione con enti ed istituzioni di ricerca nel rispetto delle norme previste dall'art. 24.

L'assessore regionale per la sanità può disporre indagini epidemiologiche direttamente o incaricare, per l'effettuazione delle predette indagini, altri enti pubblici a mezzo di convenzione.

Art. 19.

Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

L'osservatorio epidemiologico regionale mantiene collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 20.

Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico

E' istituito il comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio epidemiologico quale organo consultivo dell'assessorato regionale della sanità.

Il comitato, nominato con decreto del presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa per la sanità, è composto da un massimo di quindici esperti nelle seguenti materie:

epidemiologia;
patologia medica e chirurgica;
igiene e malattie infettive;
biometria e statistica sanitaria;
profilassi e patologia veterinaria;
medicina del lavoro;
farmacologia;
economia sanitaria;
pianificazione sanitaria;
ingegneria sanitaria.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale per la sanità, dura in carica tre anni, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il comitato:

elegge al suo interno un vice presidente;

propone annualmente un piano di aggiornamento del personale dell'osservatorio;

definisce i programmi di osservazione e ricerca epidemiologica secondo gli indirizzi di cui al secondo comma del precedente art. 16, verificandone l'attuazione;

predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione consuntiva sull'attività svolta.

Di norma, si riunisce con periodicità quindicinale per seguire l'attività di ricerca e verificarne l'esecuzione. Alle riunioni possono essere chiamati, di volta in volta, a partecipare altri esperti scelti dal comitato.

Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato si avvale dei funzionari dell'assessorato regionale della sanità.

Con decreto dell'assessore regionale per la sanità, saranno determinati i compensi da corrispondere ai componenti dell'osservatorio epidemiologico regionale.

Ai predetti componenti spetta altresì l'indennità di missione in quanto dovuta nella misura corrispondente a quella prevista per il direttore regionale.

Art. 21.

Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico

L'assessorato regionale della sanità cura la pubblicazione di un notiziario, con periodicità almeno semestrale, del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.

Art. 22.

Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dal presente titolo l'assessorato regionale della sanità, fino all'adeguamento della struttura dello stesso assessorato ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzato ad avvalersi temporaneamente di personale in posizione di comando degli enti e gestioni poste in liquidazione, degli enti ospedalieri e degli enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, in numero non superiore a 25 unità particolarmente qualificate per la gestione del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

Gli oneri relativi continuano a gravare sul Fondo sanitario regionale.

Art. 23.

Formazione del personale

L'assessorato regionale della sanità, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 24.

Comunicazioni di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale

Per il raggiungimento delle finalità del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sanitario nell'ambito del territorio della Regione siciliana sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie.

Per le indagini ed i dati forniti, è fatto salvo il vincolo del segreto professionale.

Titolo III

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

Art. 25.

Attività del sindaco quale autorità sanitaria locale

Il sindaco del comune, nell'esercizio delle funzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale dei servizi della competente unità sanitaria locale, facendone richiesta all'ufficio di direzione e, in casi di urgenza, al responsabile del distretto, che vi provvedono e informano il presidente del comitato di gestione. Il distretto garantisce altresì al sindaco, anche attraverso la guardia medica, la continua reperibilità di un sanitario.

L'ufficio di direzione formula, altresì, direttamente al sindaco le proposte per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza quale autorità sanitaria locale.

Quando più unità sanitarie locali ricadono nello stesso comune, il sindaco, quale autorità sanitaria locale, al fine di assicurare l'omogeneità dei servizi sul territorio dell'intero comune o su un territorio di estensione maggiore di quello di una singola unità sanitaria locale, si avvale del servizio multizonale corrispondente secondo il piano sanitario regionale.

Titolo IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1980, N. 87

Art. 26.

L'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione ».

Art. 27.

L'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dai seguenti:

« Art. 4. - *Elezione dell'assemblea generale dei comuni associati.* — L'assemblea generale delle unità sanitarie locali che comprendono i territori di più comuni è eletta dai consiglieri comunali dei comuni interessati.

Essa è composta:

a) di cinquanta membri quando la popolazione superi centomila abitanti o quando l'unità sanitaria locale comprenda più di quindici comuni;

b) di quaranta membri quando la popolazione superi cinquantamila abitanti;

c) di trenta membri quando la popolazione, per la particolare natura dell'unità sanitaria locale, non superi i cinquantamila abitanti.

All'elezione i consiglieri comunali concorrono in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti. A tal fine si divide il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista nelle ultime elezioni comunali per il numero dei consiglieri comunali assegnati alla lista stessa.

Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso, costituisce la frazione di voto o il numero di voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano all'elezione. L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100.

Quando ad un consigliere, in base ai calcoli effettuati ai sensi del precedente comma, venga attribuita una cifra che risulti unica tra quelle assegnate agli altri consiglieri dell'unità sanitaria locale, allo stesso verrà assegnata, invece della cifra così ottenuta, la cifra che più vi si approssimi tra quelle spettanti ai consiglieri di altre liste della stessa unità sanitaria locale. A parità di approssimazione, viene assegnata la cifra immediatamente superiore.

Qualora alla costituzione delle unità sanitarie locali concorrono più comuni, dei quali uno il cui territorio sia suddiviso in più di una unità sanitaria locale, i consiglieri del comune medesimo partecipano alla votazione con un numero rapportato al numero dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali comprese nel territorio dell'unità sanitaria locale.

Art. 4-*bis* - *Procedimento per l'elezione dell'assemblea generale.* — L'assessore regionale per gli enti locali, con decreto da emanarsi non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni, previa apposita delibera della giunta regionale, stabilisce il giorno per l'elezione dell'assemblea di ciascuna unità sanitaria locale e la comunica ai sindaci interessati per la pubblicazione all'albo pretorio di apposito avviso.

Con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, da emanarsi entro i successivi dieci giorni, viene stabilito il numero dei voti con i quali i consiglieri di ciascun comune partecpano alla elezione, da calcolarsi secondo il terzo comma del precedente art. 4. Tale decreto viene comunicato alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale per la preparazione delle liste elettorali, secondo un modello che sarà predisposto dallo stesso assessorato.

I sindaci, entro i trenta giorni antecedenti alla data stabilita per l'elezione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, devono aver provveduto a diramare a ciascun consigliere elettore apposito avviso di convocazione, inviandone altresì copia alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale per gli adempimenti inerenti alla preparazione delle liste elettorali. Sono da considerarsi elettori tutti i consiglieri in carica alla data di emanazione del decreto di fissazione della data di elezione

Nella ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, per la determinazione dei consiglieri in carica, si fa riferimento alla data di emanazione dell'apposito decreto presidenziale.

Nella ipotesi di decadenza del consiglio, per la determinazione dei consiglieri in carica, si fa riferimento alla data in cui si sono verificate le fattispecie che comportano la decadenza del consiglio.

Le liste dei candidati all'assemblea generale dell'unità sanitaria locale sono presentate da un consigliere elettore alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo, fino alle ore dodici.

Con la lista deve essere anche presentato:

a) il motto costituito da non più di cinque parole con il quale la stessa lista intenda contraddistinguersi;

b) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato con l'indicazione del domicilio elettorale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da un cancelliere della pretura o dell'ufficio di conciliazione.

Possono essere altresì indicati due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere alle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione.

Il segretario del comune sede dell'unità sanitaria locale rilascia ricevuta della lista e degli atti presentati attribuendo un numero secondo l'ordine cronologico di presentazione e provvede a darne comunicazione all'assessorato regionale degli enti locali per la stampa delle schede di votazione.

Le schede dovranno avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

L'ufficio elettorale è costituito da un presidente designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, da cinque scrutatori nominati dalla commissione elettorale comunale del comune sede dell'unità sanitaria locale e da un segretario scelto dal presidente.

Le designazioni, nomine e scelte vengono effettuate secondo le procedure indicate agli articoli 10, 11 e 12 del decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con esclusione dell'obbligo della stampa del manifesto di cui al citato art. 11.

La votazione si svolge nella sala consiliare del comune sede dell'unità sanitaria locale.

Alle ore sette del giorno per il quale è indetta la elezione, il presidente costituisce l'ufficio; si procede, quindi, alla autenticazione delle schede che vengono deposte in una cassetta, dopo averne controllato il numero ed il valore che devono coincidere con il numero degli elettori e con il valore del voto ad essi attribuito. Di ciò viene dato atto nel verbale. Indi il presidente dichiara aperta la votazione.

Il presidente consegna all'elettore, che abbia esibito apposito avviso di convocazione e di cui sia stata riconosciuta l'identità personale, la scheda di votazione corrispondente al numero di voti rappresentati ed una matita copiativa.

I consiglieri elettori possono esprimere fino a cinque preferenze nell'ambito della lista prescelta.

L'elettore, espresso il voto, con la scheda deve restituire la matita

A misura che si depongono le schede nell'urna uno degli scrutatori ne fa attestazione apponendo la propria firma nella apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

La votazione prosegue sino alle ore 16. Tuttavia gli elettori che si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche dopo trascorsa la detta ora.

Dichiarata chiusa la votazione ed accertato il numero dei votanti, la lista di votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori, viene chiusa in un plico e rimessa alla segreteria del comune sede dell'unità sanitaria locale unitamente al plico delle schede autenticate e non utilizzate e al plico delle schede non autenticate.

Compiute le operazioni di cui al precedente comma, si procede alle operazioni di scrutinio e quindi al riparto dei seggi e alla proclamazione degli eletti. A questo scopo si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei componenti dell'assemblea da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale.

Si attribuiscono ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi eventualmente restanti vengono, quindi, attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e in caso di parità di resti alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Stabilito il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, l'ufficio determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a secondo delle rispettive preferenze. A parità di preferenze prevale il candidato più anziano di età.

Indi il presidente proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria, quei candidati che hanno ottenuto le preferenze più elevate.

Di tutte le operazioni dell'ufficio è compilato verbale in duplice esemplare. Uno degli esemplari, con tutti gli atti e la documentazione inerente alla votazione, è depositato nella segreteria del comune dell'unità sanitaria locale, mentre il secondo esemplare è trasmesso all'assessorato regionale degli enti locali.

Dell'avvenuta elezione il sindaco del comune sede della unità sanitaria locale invia attestato ai candidati proclamati eletti. Della elezione viene data altresì comunicazione all'assessorato regionale della sanità per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 34 e alla commissione provinciale di controllo.

Art. 4-*ter* - *Disposizioni finanziarie e di rinvio per l'elezione dell'assemblea generale.* — Al presidente dell'ufficio elettorale è corrisposto dal comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale un compenso fisso di lire settantamila al lordo delle ritenute di legge, oltre al trattamento di missione corrisposto per i presidenti degli uffici di sezione, se dovuto.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario è corrisposto, dal comune in cui ha sede l'ufficio, un compenso fisso di lire cinquantamila, al lordo delle ritenute di legge.

Il comune in cui ha sede l'unità sanitaria locale provvede al pagamento degli oneri per il trattamento economico dei componenti del seggio e per gli adempimenti di propria spettanza utilizzando acconti che l'assessorato regionale degli enti locali è tenuto ad erogare in misura non inferiore al 60 per cento delle spese presunte. Entro tre mesi dalla data delle elezioni lo stesso comune deve presentare documentato rendiconto ».

Per quanto non previsto nella presente legge, ed in quanto applicabili, valgono le norme previste per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni.

Art. 28.

L'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dal seguente:

« Art. 7 - *Prima seduta dell'assemblea generale.* — L'assemblea generale nella prima seduta procede alla convalida e alla eventuale surrogazione degli eletti; procede, quindi, alla elezione del presidente dell'assemblea e successivamente alla elezione del comitato di gestione con la modalità dell'art. 14 ».

Art. 29.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 9-*bis* - *Incompatibilità per cumulo di uffici.* — Qualora l'incompatibilità del componente l'assemblea generale o il comitato di gestione dipenda dal cumulo di uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro quindici giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare; se non fa tale dichiarazione, nel termine stabilito, decade dalla carica ricoperta nell'unità sanitaria locale ».

Art. 30.

L'art. 34 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituito dal seguente:

« Art. 34 - *Prima convocazione dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni.* — Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 4-*bis*, l'assessore regionale per la sanità fissa la data della convocazione per la prima seduta dell'assemblea generale da tenersi entro i successivi trenta giorni per gli adempimenti di cui all'art. 7. Gli avvisi di convocazione debbono notificarsi almeno dieci giorni prima della disposta seduta.

Ove l'assemblea così convocata non possa deliberare per la mancata partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, l'assessore regionale per la sanità fissa una nuova convocazione per le sedute da tenersi entro i quindici giorni successivi. Gli avvisi di convocazione debbono notificarsi almeno cinque giorni prima della disposta seduta ».

Art. 31.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è sostituita con la tabella *A* annessa alla presente legge.

Il termine di cui all'art. 43 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, fermo restando, in quanto compatibili, le richieste già presentate, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.

La misura delle indennità di funzione previste dall'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, in favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, nonché la misura delle indennità previste per i revisori dei conti, sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 33.

All'art. 10, n. 4), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive aggiunte e modifiche dopo le parole: « aventi finalità sindacali » sono soppresse le parole « ovvero sanitarie ».

Allo stesso art. 10, dopo il n. 4) è aggiunto il seguente:

« 5) i presidenti dei comitati regionale e provinciali dell'INPS ».

Art. 34.

(*Si omette l'art.* 34 *in quanto impugnato, ai sensi dello art.* 28 *dello Statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 35.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 gennaio 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO — AVOLA

(*Omissis*).

LEGGE 6 gennaio 1981, n. **7.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 luglio 1978, n. 22: « Nuove norme in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico » e 12 agosto 1980, n. 88: « Provvedimenti per la erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 10, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, le parole: « L. 2.500 per ogni giorno di effettiva presenza », sono sostituite con le parole: « L. 6.000 per ogni giorno di effettiva presenza ».

Allo stesso articolo, dopo l'ultimo comma, **è aggiunto il** seguente:

« Gli allievi che frequentano i corsi hanno il diritto di fruire del servizio di mensa o dei pasti agevolati con le modalità e le condizioni previste per il personale di servizio ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1980-81.

Art. 3.

All'art. 3, lettera *b*), della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, le parole: « cure specialistiche non incluse nelle voci convenzionate », sono sostituite con le parole: « cure specialistiche incluse nelle voci convenzionate ».

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, si provvede con le assegnazioni dello Stato per il Fondo sanitario regionale.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 gennaio 1981

D'ACQUISTO

AVOLA

(2266)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811250)